



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

Prot. n. L957/ 2772

Villa Lagarina, 21 marzo 2024

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELLA P.F. 2027/15 IN CC CASTELLANO QUALE AREA DI POSTEGGIO CON CHIOSCO (ART. 39 REGOLAMENTO COMUNALE DEI MERCATI COMUNALI SU AREE PUBBLICHE)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile dell'Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Villa Lagarina n. 43 del 20 marzo 2024 è stato deliberato di indire pubblica gara, ai sensi del vigente Regolamento comunale dei mercati comunali su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 8 aprile 2021, al fine di individuare il soggetto assegnatario del posteggio con chiosco ove poter svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in località Cei sull'area individuata tavolarmente nella p.f. 2027/15 in CC Castellano;

1

Vista la legge 30 dicembre 2023 n. 214 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022'* ed in particolare il Capo II (*Misure in materia di commercio al dettaglio*);

Vista la Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 recante *"Disciplina dell'attività commerciale"*;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg. recante *"Regolamento di Esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)"*;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1881 di data 6 settembre 2013 recante *"Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale); approvazione degli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante spazio pubblico di cui all'articolo 16, comma 1 e recepimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 e dell'articolo 76, comma 1, dell'intesa in sede di conferenza unificata sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche"*;

Visto il Regolamento comunale dei mercati comunali su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 8 aprile 2021;

RENDE NOTO

che è indetta una pubblica selezione al fine di assegnare n. 1 (uno) posteggio isolato e la relativa concessione, per l'esercizio dell'attività di posteggio con chiosco ai sensi dell'art. 39 del vigente Regolamento dei mercati comunali su aree con le modalità di seguito illustrate.



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

Criterio di assegnazione

Il criterio di selezione del concorrente cui assegnare lo spazio pubblico di posteggio-chiosco è rappresentato dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata dal maggior punteggio ottenuto dal concorrente nella sola offerta tecnica.

Nella presente procedura è esclusa l'offerta economica essendo lo spazio pubblico oggetto di assegnazione soggetto all'applicazione del canone unico patrimoniale di cui al vigente regolamento e la cui misura non è soggetta a rialzi percentuali.

1. Descrizione

Il posteggio con chiosco avrà le seguenti caratteristiche:

- Localizzazione: presso Lago di Cei, p.f. 2027/15 C.C. Castellano come da planimetria allegata al presente bando (Allegato 4);
- Superficie oggetto di concessione: massima mq. 50 circa (ml. 7,50/8,50 x 5/6) e comunque subordinata alla disponibilità di spazio previa verifica del Corpo di Polizia Locale;
- Durata della concessione: anni 4 (quattro) eventualmente prorogabile per pari periodo;
- Decorrenza: dal 24 giugno 2024 al 30 novembre 2028;
- Frequenza e giornate apertura: giornaliera da lunedì a domenica;
- Periodo minimo di apertura: dal 1 aprile al 30 novembre di ogni anno;
- Orario massimo apertura: dalle 07,00 alle 20,00;
- Settore di attività: somministrazione alimenti e bevande. Sarà possibile effettuare orario notturno previa richiesta ed a seguito del rilascio di provvedimento autorizzatorio da parte dell'Amministrazione comunale;
- Modalità di utilizzo dello spazio oggetto di bando: installazione e gestione di un chiosco – bar;
- Caratteristiche chiosco: rimovibili con esclusione di infrastrutture fisse quali manufatti infissi al suolo e similari;
- Canone di concessione annuale: secondo quanto fissato dal vigente Regolamento per il Canone Unico Patrimoniale ed attualmente determinato in €. 2.806,00.= annui;
- Modalità di assegnazione: procedura ad evidenza pubblica;
- Criterio di assegnazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
- Responsabile del procedimento: Segretario Comunale – dott. Carlo Alberto Incapo

2

2. Soggetti aventi titolo

Possono partecipare al bando:

2.1 Gli operatori economici, costituiti in forma di impresa, che:

- a) sono in possesso dei requisiti morali e professionali, previsti dall'art. 5 della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12 in materia di personale*) che rinvia all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno), ai sensi dell'art. 5 della



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 e di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. di seguito riportati nel testo di interesse;

b) non siano incorsi in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia);

c) non sussista una causa di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge.

Avvertenze

Qualora al presente bando partecipi un operatore economico costituito in forma di società, i requisiti di cui ai punti a), b) e c) del punto 2) devono essere posseduti da:

società di persone – s.a.s.: i soci accomandatari;

società di persone – s.n.c.: tutti i soci;

società di capitali: legale rappresentante e altri componenti organo di amministrazione;

2.2 Soggetti non ancora costituiti in forma di impresa ma che alla data di presentazione della domanda:

- a) sono in possesso dei requisiti morali e professionali, previsti dall'art. 5 della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12 in materia di personale*) che rinvia all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno), ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 e di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. di seguito riportati nel testo di interesse;
- b) non sono incorsi in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia);
- c) non sussista una causa di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge.

IMPORTANTE

In caso di aggiudicazione della concessione ai soggetti di cui al precedente punto 2.2 (soggetti non ancora costituiti in forma di impresa), lo stesso aggiudicatario decadrà dall'aggiudicazione se, entro il termine fissato per la sottoscrizione del contratto, lo stesso non risulterà essersi costituiti in forma di impresa con iscrizione alla C.C.I.A.A.

L'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio a verificare i requisiti professionali dichiarati dagli interessati mediante accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara.

IMPORTANTE

Il possesso dei requisiti morali e professionali sopra indicati deve essere dichiarato dal soggetto presentatore della domanda di partecipazione con l'avvertenza che, qualora fossero riscontrate a seguito di accertamenti d'ufficio, false dichiarazioni, l'Amministrazione deve



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

procedere a segnalare il tutto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000.

Promemoria requisiti morali e professionali e normativa di interesse

Art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti **requisiti professionali**:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
Art. 11

Salvo le condizioni particolari stabilite dalla Legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229



Member of
Distretto Family
inTRENTINO *



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

-a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

-a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopravvengono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 92

Oltre a quanto è previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 67 – D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159

(Per quanto di interesse del presente bando)

Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) (...);

d) (...);

e) (...);

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) (...);

h) (...).

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cattivo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cattimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.

Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. (...);

4. (...);

5. (...);

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. (...).

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9

tel. 0464 494222 - fax 0464 494217

villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it

P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

(nonchè per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale).

3. Condizioni per l'utilizzo del posteggio oggetto di concessione da parte degli operatori

L'utilizzo del posteggio isolato con installazione del chiosco – bar è soggetto a SCIA per l'esercizio del commercio su area pubblica ai sensi dell'articolo 15 della Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 e dell'articolo 14 del relativo Regolamento di esecuzione, ed alla concessione per la durata prevista nel presente bando del suolo.

La concessione è a titolo esclusivo, pertanto il mancato presidio non permette l'occupazione neppure temporanea da parte di operatori terzi. Non è pertanto prevista alcuna graduatoria di 'spunta' utile ai fini dell'assegnazione provvisoria del posteggio non occupato dal concessionario.

L'Amministrazione comunale si riserva, per motivi di pubblica utilità, a sua insindacabile discrezione, di sospendere l'esercizio dell'attività, previa comunicazione all'operatore con congruo anticipo.

4. Criteri per l'assegnazione dello spazio pubblico – punteggi di servizio

6

L'assegnazione del posteggio pubblico avverrà sulla base della graduatoria elaborata, tenendo conto dei punteggi di servizio attribuiti al singolo concorrente, a fronte dell'impegno assunto dallo stesso in sede di bando, di effettuare per ogni giornata di presenza, le attività di seguito descritte.

Nel caso in cui il concorrente ritenga di non impegnarsi ad effettuare le attività sotto indicate non verrà attribuito alcun punteggio.

Qualora il concorrente non provveda a barrare almeno una delle caselle previste nell'ambito di ogni singola voce di servizio il punteggio assegnato sarà uguale a zero.

Il punteggio minimo di servizio richiesto per l'ammissione in graduatoria è individuato in 10 punti; di conseguenza i concorrenti che non raggiungeranno tale punteggio minimo verranno esclusi dalla graduatoria.

In caso di situazioni di parità del punteggio di servizio verranno applicati i criteri previsti al successivo punto "Ulteriori modalità di redazione della graduatoria".

4.1 - Criterio della qualità dell'offerta

MAX PUNTI 5

- | | |
|---|------------------|
| a) vendita e/o somministrazione di prodotti biologici certificati | fino a punti 1,0 |
| b) vendita e/o somministrazione di prodotti a km zero | fino a punti 1,0 |
| c) vendita e/o somministrazione di prodotti tipici locali | fino a punti 1,0 |
| d) organizzazione di degustazioni gratuite per la promozione dei prodotti locali (Comune di Villa Lagarina) | fino a punti 2,0 |



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

Il punteggio viene attribuito con le modalità di seguito elencate in base al numero dei prodotti che il concorrente si impegna a porre stabilmente in vendita e/o in somministrazione.
Per stabilmente si intende ogni giornata di presenza nel posteggio-chiosco.

lettera a) “vendita e/o somministrazione di prodotti biologici certificati”:

Oggetto di valutazione	Punteggio
nessun prodotto	punti 0
da uno a due prodotti	punti 0,30
da tre prodotti a quattro	punti 0,70
oltre i cinque	punti 1,0

lettera b) “vendita e/o somministrazione di prodotti a km zero”:

Oggetto di valutazione	Punteggio
nessun prodotto	punti 0
da uno a due prodotti	punti 0,30
da tre prodotti a cinque	punti 0,70
oltre i sei prodotti	punti 1,0

7

lettera c) “vendita e/o somministrazione di prodotti tipici locali”:

Oggetto di valutazione	Punteggio
nessun prodotto	punti 0
da uno a due prodotti	punti 0,30
da tre prodotti a cinque	punti 0,70
oltre i sei prodotti	punti 1,0

lettera d) “organizzazione di degustazioni gratuite per la promozione dei prodotti”, il punteggio viene attribuito considerando il numero di prodotti posti stabilmente in degustazione, ove per stabilmente s'intende ogni giornata di presenza dello spazio pubblico isolato, con le seguenti modalità:

Oggetto di valutazione	Punteggio
------------------------	-----------



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

non verrà attuata alcuna degustazione gratuita	punti 0
un prodotto in degustazione gratuita	punti 0,2
da due a quattro prodotti in degustazione	Punti 1,0
da cinque a sette prodotti	punti 1,5
oltre gli otto prodotti	punti 2,0

4.2 - Criterio correlato alla fidelizzazione della clientela

MAX PUNTI 5

a) impegno a presenziare al maggior numero di giornate di presenza nel parcheggio (secondo le percentuali di seguito riportate) fino a 5 punti

Il punteggio viene attribuito in base all'impegno del concorrente a mantenere la presenza sul posteggio-chiosco nell'arco temporale minimo previsto dal presente bando e precisamente nell'arco temporale 1 aprile – 30 novembre di ciascun anno.

Si specifica che la mancata presenza / apertura nell'arco temporale indicato non esonererà il concessionario dalla corresponsione del canone di concessione e/o darà diritto ad alcuna riduzione dello stesso.

Il punteggio viene declinato a seconda della percentuale di giornate nelle quali il concorrente si impegna a presenziare sullo spazio pubblico individuato.

8

Oggetto di valutazione	Punteggio
nessun impegno	punti 0
fino al 40% delle giornate di svolgimento dello spazio pubblico isolato	1,0
superiore al 40% e fino al 60% delle giornate di svolgimento dello spazio pubblico	2,0
superiore al 60% e fino all'80% delle giornate di svolgimento dello spazio pubblico	3,5
oltre l'80% delle giornate di svolgimento dello spazio pubblico	5,0

4.3 - Criterio tipologia servizio fornito

MAX PUNTI 8

a) vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari consumabili da persone affette da intolleranze alimentari o patologie mediche: fino a punti 2

b) vendita e/o somministrazione di prodotti preconfezionati e preporzionati in forma stabile:



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229



Member of
Distretto
Family
inTRENTINO *



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

fino a punti 1,5

c) predisposizione di interventi atti a “favorire e/o allietare” la consumazione da parte della clientela:
fino a punti 4,5

lettera a) “vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari consumabili da persone affette da intolleranze alimentari o patologie mediche”:

Oggetto di valutazione	Punteggio
nessun prodotto	punti 0
fino a due prodotti	punti 0,5
da tre a cinque prodotti	punti 1,0
da sei a otto prodotti	punti 1,5
oltre gli otto prodotti	punti 2,0

lettera b) “vendita e/o somministrazione di prodotti preconfezionati e proporzionati in forma stabile: 9

Oggetto di valutazione	Punteggio
nessun prodotto	punti 0
fino a due prodotti	punti 0,30
da tre a cinque prodotti	punti 0,60
da sei a otto prodotti	punti 0,90
oltre gli otto prodotti	punti 1,5

lettera c) “predisposizione di interventi atti a “favorire e/o allietare” la consumazione da parte della clientela” è da intendersi come l’insieme delle attività che il concessionario porrà in essere per “accogliere” ed intrattenere la clientela, quali ad esempio: presenza di elementi mobili (tavoli, sedie, sgabelli, panche e similari), nel rispetto dei limiti della superficie dello spazio oggetto di concessione individuata nel punto 1. Tale punteggio viene sommato a quello previsto per l’effettuazione di serate tematiche con frequenza trimestrale o superiore. Per serata tematica s’intende l’organizzazione di momenti di intrattenimento e svago a contorno dell’attività di vendita e/o di somministrazione. Tale intervento dovrà avvenire nel rispetto del luogo e previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle attività integrative (quali ad esempio: inquinamento acustico, autorizzazioni di pubblica sicurezza per l’effettuazione dell’attività musicale, assolvimento oneri S.I.A.E., ecc.).



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

Oggetto di valutazione	Punteggio
elementi di arredo mobili (quali tavoli, sedie, sgabelli e similari)	punti 2,0
serate tematiche con frequenza trimestrale	punti 3,5
serate tematiche con frequenza superiore a quella trimestrale ma comunque nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico	punti 4,5

4.4 Criterio progetti innovati: MAX PUNTI 2

Il punteggio correlato alla presenza di progetti innovativi è assegnato nel seguente caso:

Presenza di attrezzatura per assistenza alle biciclette: fino a punti 2

L'utilizzo del chiosco in legno prevede l'assegnazione del punteggio come di seguito declinato:

Oggetto di valutazione	Punteggio
presenza di attrezzatura per riparazione biciclette (cacciaviti, brugole, attrezzi vari)	punti 1
presenza di attrezzatura per riparazione e presa per ricarica bici elettriche	punti 2

10

4.5 Criterio informazione al pubblico filiera/tracciabilita' dei prodotti posti in vendita (origine della produzione/coltivazione, azienda di provenienza, eventuali certificazioni di origine, ecc.): max punti 1

Oggetto di valutazione	Punteggio
non assunzione impegno	punti 0
assunzione impegno informazioni sulla filiera/tracciabilità dei prodotti posti in vendita	punti 1,0

4.6 - Criterio realizzazione azioni di promozione del territorio da realizzarsi attraverso la messa a disposizione, nella superficie assegnata, di uno spazio allestito per la distribuzione di materiale informativo per la promozione del territorio, eventi e manifestazioni aventi luogo a Villa Lagarina, fornito dall'amministrazione comunale, dalle proloco e associazioni locali max punti 1



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

Oggetto di valutazione	Punteggio
Non assunzione impegno	punti 0
Assunzione impegno a realizzare stabilmente azioni	punti 1,0

4.7 Ulteriori modalità di redazione della graduatoria

In caso di parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria si applicheranno i seguenti criteri:

➤ **maggior professionalità acquisita**, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese C.C.I.A.A.;

In caso di ulteriore parità si procederà con l'estrazione a sorte.

Il criterio dell'estrazione a sorte si applica anche nel caso in cui risultassero collocati a parità di merito più partecipanti indicati al punto 2.2 del presente bando (soggetti non ancora costituiti in forma di impresa).

11

5. Modalità e scadenza di presentazione delle domande

A. PLICO CONTENENTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente al seguente indirizzo:

COMUNE DI VILLA LAGARINA
Piazza S. Maria Assunta n. 9
Ufficio Protocollo
38060 VILLA LAGARINA TN

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 18 aprile 2024

inserite in un plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità), controfirmato dall'offerente sui lembi di chiusura contenente la documentazione contenuta nel presente bando.

Lo stesso deve recare all'esterno la denominazione o ragione sociale dell'offerente e la dicitura:
“BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO CHIOSCO IN LOC. LAGO DI CEI”

Il plico va presentato con le seguenti modalità:

- r.a.r.;
- consegna a mezzo corriere;
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Villa Lagarina, Pizza S.Maria Assunta n. 9,



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

piano terra, il quale ne rilascia apposita ricevuta previa fissazione di appuntamento per la consegna.

Non sono ammesse altre modalità di consegna.

Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l'esclusione dalla pubblica gara.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi alla procedura gli offerenti i cui plachi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Le domande a mezzo r.a.r., seppur spedite in tempo utile come comprovato dal timbro di spedizione, che giungessero oltre il termine ultimo sopraindicato saranno escluse dalla procedura, rimanendo pertanto a carico del candidato il rischio relativo ad eventuali ritardi nel servizio postale o di consegna a mezzo corriere.

L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande, di sospendere o revocare la procedura qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

12

5.1 Richieste di informazioni e chiarimenti

Ogni richiesta di informazione e/o chiarimento in ordine alla presente gara deve pervenire esclusivamente per iscritto entro **le ore 12:00 del giorno 8 aprile 2024** alla segreteria comunale del Comune di Villa Lagarina all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) villalagarina@legalmail.it indirizzata al responsabile di procedimento di gara dott. Carlo Alberto Incapo.

Non verrà dato seguito a richieste di chiarimenti effettuate con altri mezzi.

Le risposte alle richieste di chiarimento ed alle delucidazioni verranno pubblicate, garantendo l'anonimato del richiedente, sul sito internet <http://www.comune.villalagarina.tn.it> e costituiranno integrazione della *lex specialis* di gara e, pertanto, saranno vincolanti per tutti i partecipanti e gli offerenti.

Al fine di agevolare la partecipazione alla gara, in allegato al presente avviso è messa a disposizione degli interessati un fac-simile di domanda, da rendere secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.

5.2 Modalità formazione del plico



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

Nel plico devono essere inserite, **pena l'esclusione dalla gara**, le seguenti buste, ciascuna chiusa con le modalità sopra evidenziate:

- ***"Busta A documentazione amministrativa"***, contenente la domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa ai requisiti generali e speciali di ammissione da redigersi secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo B), utilizzando esclusivamente la modulistica appositamente predisposta;

- ***"Busta B offerta tecnica"***: contenente relazione tecnica descrittiva dei servizi che il concorrente si impegna ad effettuare stabilmente nell'ambito dello spazio oggetto di concessione, da redigersi secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo C), utilizzando esclusivamente la modulistica appositamente predisposta - "Allegato 5".

Si precisa che, in caso di aggiudicazione, l'offerta tecnica **costituirà obbligazione contrattuale**, formando parte integrante del successivo provvedimento concessorio.

B. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura "***Busta A: documentazione amministrativa***", i seguenti documenti:

- domanda, utilizzando il modulo "Allegato 1", dichiarando:

Nel caso di concorrente già costituito in forma di impresa:

- a) l'identità del titolare dell'impresa (se trattasi di impresa individuale);
- b) l'identità degli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; i procuratori che rappresentino l'impresa nella procedura di gara in tutti i casi precedenti;
- c) il settore alimentare e la merceologia trattata nell'ambito dello spazio di parcheggio-chiosco per il quale si chiede l'assegnazione;
- d) il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5 della L.P. n. 9 del 14 luglio 2000, che rinvia all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. (in caso di imprese societarie i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona che si intende preporre all'attività e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252);
- e) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

Stato in cui l'impresa è stabilita, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che l'impresa stessa non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;

- f) che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 e 91 c. 6 del D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e ss.mm.i. (antimafia);
- g) di non aver subito protesti cambiari e/o di assegni nell'ultimo quinquennio;
- h) che nei confronti dell'impresa non sono state pronunciate condanne passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidano sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; tale dichiarazione dovrà riguardare:
 - il titolare dell'impresa se trattasi di impresa individuale;
 - gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali;
 - tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
 - i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
 - i procuratori che rappresentino l'impresa nella procedura di gara in tutti i casi precedenti;
 - la dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa, se coinvolgente posizioni di altre persone dovrà recare la specifica affermazione di "non essere a conoscenza" del verificarsi degli eventi descritti al presente punto a carico di uno dei soggetti sopra indicati;
- h) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
- i) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
- j) che l'impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a gare d'appalto;
- k) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della legge n. 68 del 12.03.1999;
- l) che l'impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori impiegati nella gestione e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di riferimento;
- m) che il soggetto si è recato sul posto dove verrà espletata l'attività che intende esercitare, prendendo conoscenza dei luoghi;
- s) che l'impresa non è soggetta all'applicazione di una delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) (*interdizione dall'esercizio dell'attività*) e c) (*divieto di contrattare con la pubblica amministrazione*) del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.

14

Nel caso di concorrente NON ANCORA costituito in forma di impresa:

- a) dati anagrafici del concorrente;



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

- b) il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5 della L.P. n. 9 del 14 luglio 2000, che rinvia all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. (in caso di imprese che si vogliono costituire in forma di società i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona che si intende preporre all'attività e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252);
- c) che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 e 91 c. 6 del D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e ss.mm.i. (antimafia);
- d) di non aver subito protesti cambiari e/o di assegni nell'ultimo quinquennio;
- e) di impegnarsi ad attuare a favore dei lavoratori impiegati nella gestione condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di riferimento;
- f) che il soggetto si è recato sul posto dove verrà espletata l'attività che intende esercitare, prendendo conoscenza dei luoghi;
- g) di essere pienamente ed incondizionatamente consapevole che qualora risultasse aggiudicatario egli è tenuto a costituirsi in forma di impresa entro la data di sottoscrizione del contratto fissata unilateralmente dall'Amministrazione e che in caso di mancata costituzione entro tale data egli decade dall'aggiudicazione.

15

C. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA: BUSTA B.

Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura "**Busta B: offerta tecnica**", **la relazione contenente l'indicazione della tipologia di servizio che lo stesso si impegna ad effettuare stabilmente nell'ambito dello spazio di parcheggio, sottoscritta dal concorrente stesso, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta - "Allegato 3" - e secondo le modalità di cui al precedente punto 4.**

Il concorrente, qualora ritenga opportuno, potrà indicare nello spazio note informazioni di dettaglio sul servizio che si impegna ad effettuare stabilmente.

Tali informazioni sono recessive rispetto a quanto dichiarato, con l'apposizione dell'apposita crocetta negli spazi previsti.

In caso di non congruenza prevale quanto crocettato.

Il concorrente potrà altresì allegare documentazione con foto, illustrazioni o altro materiale atto a dimostrare con maggior compiutezza i servizi che verranno forniti.

Il punteggio verrà attribuito sulla base dei servizi che il concorrente si impegna a garantire stabilmente.

Nel caso in cui il concorrente ritenga di non impegnarsi ad effettuare il servizio non verrà attribuito alcun punteggio.

Qualora il concorrente non provveda a barrare almeno una delle caselle previste nell'ambito di ogni



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

singola voce di servizio il punteggio assegnato sarà uguale a zero.

Il punteggio minimo di servizio richiesto per l'ammissione in graduatoria è individuato in 10 punti; di conseguenza i concorrenti che non raggiungeranno tale punteggio minimo verranno esclusi dalla graduatoria.

In caso di aggiudicazione dello spazio pubblico, l'offerta tecnica costituirà obbligazione contrattuale, formando parte integrante della concessione di spazio pubblico. Il mancato rispetto delle modalità indicate nell'offerta tecnica sopra richiamata comporterà l'applicazione delle sanzioni o l'assunzione di provvedimenti tesi alla pronuncia di decadenza della concessione di spazio pubblico stessa.

AVVERTENZE IN MATERIA DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'offerta tecnica sconta l'imposta di bollo e pertanto sulla stessa dovrà essere apposta l'apposita marca da bollo di €. 16,00.= ogni 4 facciate

(non essendo la presente procedura finalizzata ad individuare l'operatore economico cui affidare lavori, fornitura di beni o prestazioni di servizi, non trova applicazione, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E di data 28 luglio 2023)

16

6. Apertura delle buste e formazione della graduatoria

La procedura di gara si svolgerà il **giorno venerdì 19 aprile 2024 alle ore 08:00** presso l'Ufficio del Segretario Comunale del Comune di Villa Lagarina.

6.1 Procedura di gara – apertura buste

Il giorno venerdì 19 aprile 2024 ad ore 08:00 presso l'Ufficio del Segretario Comunale del Comune di Villa Lagarina ubicato al primo piano dello stabile sede comunale, scaduto il termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente punto 5 del presente bando, il Presidente di Gara, assistito da n. 2 testimoni selezionati tra il personale di ruolo del Comune di Villa Lagarina, in seduta aperta al pubblico procede:

- a. All'apertura dei plichi pervenuti ed alla regolarità della documentazione ivi contenuta separando la BUSTA A (Documentazione amministrativa) dalla BUSTA B (Offerta tecnica) che rimarrà chiusa; successivamente:
 - In caso di verifica di mancanza della dichiarazione di partecipazione, il Presidente di Gara dispone l'esclusione automatica del concorrente;
 - In caso di semplice omissione, inesattezza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione, in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 così come richiamato dall'art. 13 co. 5 dello stesso D.Lgs., il



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

Presidente dispone la sospensione della seduta di gara e fissa un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni per integrare la domanda di partecipazione (soccorso istruttorio);

- Alla scadenza del termine ultimo fissato dal Presidente di gara per il soccorso istruttorio, qualora entro tale termine non sia pervenuta alcuna regolarizzazione da parte dei partecipanti invitati a tal fine, il Presidente dispone l'esclusione automatica del concorrente; qualora diversamente entro tale termine sia giunta la documentazione volta a regolarizzare le inesattezze, incompletezza o irregolarità della domanda, il Presidente dispone l'ammissione dei concorrenti alla successiva fase;
- b. Successivamente il Presidente di Gara, assistito dai 2 testimoni previamente selezionati, procede all'apertura della BUSTA A – Offerta tecnica e a disporre l'aggiudicazione del contratto al soggetto che ha presentato l'offerta col massimo punteggio ottenuto;
- c. Qualora vi siano più offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, il Presidente procede ad applicare i criteri indicati al precedente punto 4.7 sezione *Ulteriori modalità di redazione della graduatoria*.

6.2 Verifica dei requisiti

Il possesso dei requisiti nonché l'inesistenza delle cause di esclusione saranno verificati, anche d'ufficio dall'Amministrazione, nei confronti dell'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto.

Qualora l'Amministrazione rilevi l'insussistenza dei requisiti o la sussistenza delle cause di esclusione, annulla l'aggiudicazione ed aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione volte a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

La produzione di dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e contenenti dichiarazioni non rispondenti a verità comporteranno per concorrente dichiarante:

- ✓ Decadenza automatica dall'aggiudicazione;
- ✓ Divieto assoluto per anni 2 decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni (art. 75 DPR 445/2000);
- ✓ Segnalazione del sottoscrittore della dichiarazione falsa da parte del Comune di Villa Lagarina alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto della falsità nella dichiarazione resa nelle forme di cui al DPR 445/2000.

Completate le operazioni di gara come sopra descritte, il Presidente procede all'aggiudicazione provvisoria del contratto.

Successivamente disporrà i controlli successivi sulla veridicità ed attendibilità del contenuto della domanda di partecipazione, sussistenza dei requisiti richiesti dal bando di gara ed assenza delle cause di esclusione nei confronti del solo operatore economico risultato aggiudicatario al termine delle operazioni di gara secondo quanto indicato al precedente punto 10 (Verifica dei requisiti).



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

7. Assegnazione dello spazio in concessione amministrativa

A seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, lo spazio verrà assegnato al primo operatore inserito in graduatoria trattante le merceologie previste, previa verifica del possesso delle autorizzazioni tecnico – urbanistiche di installazione del manufatto e igienico – sanitarie.

La successiva formalizzazione dell'assegnazione in concessione avverrà con provvedimento amministrativo di concessione all'occupazione del suolo per posteggio con chiosco per la durata indicata nel presente bando.

L'offerta tecnica verrà allegata al provvedimento di concessione e diventerà obbligazione contrattuale a tutti gli effetti.

Sono in particolare a carico del concessionario gli oneri relativi all'eventuale approntamento dell'area attraverso la predisposizione di appositi allacci elettrici, idrici, e quant'altro necessario allo svolgimento del servizio, al rispetto delle normative in materia urbanistica/edilizia, di igiene e sanità nonché al pagamento di tasse e/o canoni se e in quanto dovuti.

Sono altresì a carico del concessionario la collocazione del chiosco – bar e l'eventuale collocazione di idonee attrezzature mobili (tavoli e sedie) per l'effettuazione della somministrazione di alimenti e bevande.

Nulla è dovuto all'assegnatario, né per le eventuali migliorie apportate durante la gestione, né a titolo di avviamento, buonuscita o simili.

Gli impianti eventualmente realizzati sull'area data in concessione resteranno comunque di proprietà dell'Amministrazione comunale che potrà alla riconsegna ed a propria discrezione ordinarne la rimozione.

8. Decadenza della concessione dello spazio

Qualora l'assegnatario nell'ambito dell'esercizio dell'attività nello spazio pubblico non rispetti gli impegni assunti, come definiti nell'offerta tecnica, l'Amministrazione comunale a seguito dell'accertata inottemperanza di quanto sopra procederà come segue:

- a) accertamento del mancato rispetto delle condizioni di servizio offerte ed assunte in sede di bando;
- b) messa in mora con trasmissione diffida scritta all'interessato per il ripristino immediato delle condizioni di servizio;
- c) in caso di inerzia dell'operatore e dopo due contestazioni/diffide l'Amministrazione comunale avvia la pronuncia di decadenza della concessione di spazio pubblico, per accertata inadempienza degli impegni assunti in sede di bando, con successiva assunzione del provvedimento definitivo di decadenza della concessione di spazio al quale seguirà l'immediata cessazione dell'attività di vendita da parte dell'operatore.

9. Obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del comune di Villa Lagarina

L'operatore economico che risulterà aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229



Member of
Distretto
Family
inTRENTINO *



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

bando, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con ruolo e attività svolte, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, co. 3 dello stesso D.P.R., e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Villa Lagarina approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 8 aprile 2021 e successivamente aggiornato con deliberazione della stessa Giunta Comunale n. 122 del 30 novembre 2022.

A tal fine si invita a prendere visione e scaricare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Villa Lagarina al seguente link:

<https://www.comune.villalagarina.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-comunali>,

invitando contestualmente a trasmettere lo stesso ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario.

Si avvisa che la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento sopra richiamati può costituire causa di risoluzione dell'affidamento/contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

10. Normativa di riferimento

19

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa richiamo alla vigente normativa nazionale, provinciale e relativi provvedimenti attuativi.

Per garantire la massima pubblicità il presente bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Villa Lagarina, accessibile all'indirizzo: www.comune.villa_lagarina.tn.it e verrà inviato alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

11. Trattamento dei dati personali – informativa ex artt. 13 e 14 reg. UE 679/2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, il Comune di Villa Lagarina fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villa Lagarina (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Sindaco pro tempore in carica), Piazza S.M. Assunta n. 9 – 38060 Villa Lagarina (TN), tel. 0464.494222 e-mail: info@comune.villalagarina.tn.it - pec: villalagarina@legalmail.it.

Preposto al trattamento è il Segretario Comunale contattabile all'indirizzo del Comune sopra indicato
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Consorzio dei Comuni Trentini nella figura del dott. Gianni Festi, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it - www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229





COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

personal e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si indicano le finalità del trattamento:

per adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e, in particolare, per la gara di affidamento in concessione in locazione di beni immobili del patrimonio comunale.

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", o in eventuali norme di legge o di regolamento, è di 10 anni:

per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie",

per i dati appartenenti alle "categorie particolari", dalla raccolta dei dati stessi.

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate, ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

L'operatore economico potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente l'operatore economico potrà:

chiedere l'accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);

qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);

se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora l'operatore economico lo



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, l'operatore economico ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati, si informa che il trattamento dei dati che l'Amministrazione intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Carlo Alberto Incapo

*Firmato digitalmente



(*) questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93)

Allegati:

- 1) Schema domanda soggetti già costituiti in forma di impresa
- 2) Schema soggetti NON ANCORA costituiti in forma di impresa
- 3) Schema Offerta Tecnica
- 4) Planimetria luoghi